

simo interesse, i quali hanno messo insieme le loro forze, i quali si sono accordati in un sistema di operazione comune, e stretti da un certo vincolo di disciplina intendono tutti assieme al compimento dei loro criminosi propositi, per delinquere a danno delle persone o delle proprietà. Se dunque l'organizzazione è il pericolo sociale per cui questo reato d'associazione di malfattori esiste, voi vedete bene che credere possibile l'associazione di malfattori nel caso di tre sole persone riunite assieme, significa disconoscere il principio da cui si origina l'imputabilità penale del reato medesimo. Come non riconoscere il manifesto controsenso a cui darebbe luogo la teoria che io combatto, che cioè una setta di pugnatori o di avvelenatori non sia capace d'imputabilità penale, quando gl'individui associati assieme fossero meno di cinque, e che poi tre soli contrabbandieri potessero costituire una associazione di malfattori?

In verità io non saprei consentire che potessero esser soggetti ad imputazione penale, tre o quattro individui, i quali non hanno intrapreso nessun reato, i quali non hanno commesso nemmeno il tentativo di un reato, solo perchè sospetti o indiziati o imputati di avere voluto commettere un contrabbando.

Signori, io non avrò il coraggio di votare una disposizione somigliante.

ACCOLLA. L'articolo 38 di questo progetto di legge sui provvedimenti finanziari stabilisce gli elementi pei quali è costituita l'associazione di malfattori, ne precisa il numero e lo determina in tre, mentre la legge penale comune lo determina in cinque.

Io ho sentite le savie riflessioni del ministro delle finanze, e non insisto sul principio generico che debbano essere cinque invece che tre. Però faccio osservare alla Commissione ed all'onorevole ministro che nessuna associazione potrà cadere sotto le sanzioni penali se non si manifesta con atti esterni.

Ora, l'atto esterno di manifestazione si è appunto l'organizzazione delle bande. Ed ecco perchè nell'articolo 427 del Codice penale comune si definisce la costituzione dell'associazione, la quale esiste pel solo fatto dell'organizzazione delle bande ed i loro capi, o di corrispondenza fra esse, o di convenzioni tendenti, ecc. Senza un'organizzazione voi non avete...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Perdoni, ma su questo si è d'accordo.

ACCOLLA. Io sono lieto che la Commissione abbia preveduto questo mio proponimento.

Però mi si permetta di fare un altro appello all'onorevole Commissione ed al ministro guardasigilli. Io non adotterei l'articolo 427 come sta; ed ecco le mie ragioni.

L'articolo 427 del Codice penale è così concepito:

« Questo reato (di associazione di malfattori) esiste per il solo fatto dell'organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi, o di con-

venzioni tendenti a rendere conti, o distribuire, o dividere il prodotto del reato. »

Naturalmente succede che le ultime circostanze di cui parla l'articolo 427, cioè a dire le corrispondenze fra esse ed i loro capi, o le convenzioni tendenti a distribuire o dividere il prodotto del loro bottino non sono che atti dell'associazione delle bande già costituite; sicchè non sono che superfluità: è questo un argomento in cui convengono tutti gli scrittori che hanno trattato questa materia. Basterebbe dunque dire che questo reato esiste pel solo fatto dell'associazione delle bande. Gli altri attributi dell'articolo 427 non riflettono che la manifestazione di un'esistenza possibile. Non so se la Commissione accetta; però è questa la teorica di tutti gli scrittori.

Dunque io propongo che si aggiungano a quest'articolo queste parole.

RAITAZZI. La Commissione accetta l'emendamento, perchè risponde in gran parte alle osservazioni che ha fatte.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri aveva inviato quest'emendamento al 1° comma dell'articolo 38:

« L'associazione di tre o più persone, che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce reato. Essa esiste pel solo fatto dell'organizzazione dei contrabbandieri, e di corrispondenza fra gli individui associati ed i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire o dividere il prodotto dei contrabbandi. »

Ora l'onorevole Accolla per modo di sottoemendamento propone che si tolgano tutte le parole da *organizzazione dei contrabbandieri* in poi. Dunque ritiene che l'associazione esiste pel solo fatto dell'organizzazione dei contrabbandieri?

ACCOLLA. Precisamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri concorda?

CANCELLIERI. Io nell'emendamento ho voluto seguire letteralmente le parole che stanno scritte nell'articolo 427 del Codice penale; e siccome comprendeva che il pensiero della Commissione era quello di adottare per l'associazione ad oggetto di contrabbando i principii che il Codice ha stabiliti per l'associazione dei malfattori contro la pubblica tranquillità, così ho creduto non dipartirmi affatto dalle disposizioni della legislazione penale. Ho trascritto adunque in questo primo comma la definizione che dà il Codice per determinare il momento in cui diviene punibile, ed i vari modi ed atti con cui manifestandosi può dirsi ch'esiste per gli effetti penali.

Per conseguenza prego l'onorevole mio amico Accolla di considerare che io nulla ho aggiunto a quanto pel caso identico sopra accennato si legge nel Codice penale: cosicchè sarebbe più semplice seguire appunto in questa legge speciale quella stessa locuzione che esiste nelle leggi d'ordine generale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Rattazzi.